

IL CODICE PENALE DELLA REPUBBLICA DELLA LITUANIA

Articolo 1. Scopo delle Leggi Penali

(...)

3. Le disposizioni del Codice sono in armonia con le disposizioni degli strumenti legali dell'unione Europea, elencati nell'Allegato a tale Codice

Articolo 9. Consegna della persona ai sensi del mandato di cattura europeo.

1. Sulla base del mandato di cattura Europeo spiccato, ogni cittadino della repubblica della Lituania o straniero che è sospettato di aver commesso un atto criminale o che è stato condannato alla pena della detenzione, ma non ha ancora scontato tale pena, viene consegnato al Paese emittente il mandato di cattura europeo.
2. il cittadino della Repubblica della Lituania o lo straniero deve essere consegnato ai sensi del mandato di cattura europeo solo se tale mandato è stato emesso per atti punibili in conformità alla legge del Paese membro emittente con condanne a pene detentive per un periodo massimo di almeno un anno o, nel caso in cui il mandato di

cattura europeo è emesso per l'esecuzione di una condanna a pena detentiva già adottata, la persona deve essere consegnata solo se la durata della condanna è di almeno 4 mesi.

3. Tutti i cittadini della Repubblica della Lituania o gli stranieri non saranno consegnati allo Stato emittente il mandato di cattura Europeo se:

- 1) la consegna della persona infranga le libertà e i diritti fondamentali dell'uomo;
- 2) la persona non debba più scontare la pena per l'atto criminale nei confronti del quale è stato spiccato il mandato di cattura europeo, per atto di amnistia o grazia nella Repubblica Lituana;
- 3) la persona è stata già condannata per l'atto commesso nella Repubblica Lituana o in qualsiasi altro Paese e la sentenza inflitta è stata scontata, si sta scontando o non può essere attuata ai sensi delle leggi dello stato che ha approvato la condanna,
- 4) al momento della commissione dell'atto criminale, la persona non raggiungeva l'età minima a partire dalla quale si è punibili ai sensi delle leggi penali della repubblica Lituana,
- 5) gli atti commessi non rientrano nei reati o nelle violazioni ai sensi di tale Codice, tranne i casi in cui il mandato di cattura Europeo è emesso per gli atti criminali previsti dal paragrafo 2 dell'articolo 2 della decisione Quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 "sul Mandato di Cattura Europeo e le procedure di Consegna tra i Paesi Membri", considerando che le leggi penali del paese emittente il

mandato di cattura europeo decidano per una condanna a pena detentiva dell'atto criminale non inferiore a 3 anni;

- 6) la persona è stata prosciolta o sollevata da qualsiasi responsabilità penale o dalla pena per aver commesso il fatto criminale nei confronti del quale è stato spiccato il mandato di cattura europeo nella repubblica Lituana o in qualsiasi altro Paese Membro dell'Unione Europea;
- 7) il mandato di cattura europeo è stato emesso per atti criminali, per cui le leggi penali della repubblica Lituana possono essere applicate e le leggi sulle limitazioni previste dagli Articoli 95 e 96 del presente Codice riguardanti l'adozione della sentenza o la sua esecuzione, sono cadute in prescrizione;
- 8) l'atto criminale viene commesso al di fuori del territorio del paese emittente il mandato di cattura europeo e le leggi penali della Repubblica della Lituania non possono trovare applicazione a casi analoghi, se è stato commesso al di fuori del territorio della Repubblica Lituana, o navi o aerei aventi la bandiera lituana o simboli distintivi.

4. considerate le circostanze del caso e gli interessi della giustizia, ogni cittadino della repubblica della Lituania o uno straniero non possono essere consegnati al paese emittente il mandato di cattura europeo se:

- 1) il procedimento penale per l'atto commesso dalla persona ricercata abbia avuto inizio nella Repubblica Lituana;

- 2) è stata presa la decisione di non procedere per l'atto commesso nei confronti della persona ricercata, o se nella repubblica Lituana le procedure penali si sono concluse;
 - 3) il mandato di cattura europeo è spiccato per l'attuazione di condanne a pene detentive nei confronti di un cittadino della repubblica Lituana o di un residente permanente nella stessa per cui la repubblica della lituania promette di dare esecuzione alla pena;
 - 4) l'atto criminale è commesso nel territorio della repubblica Lituana o su navi o aerei battenti bandiera lituana o altri simboli distintivi;
 - 5) le informazioni fornite dal mandato di cattura europeo non sono sufficienti per decidere la consegna e l'autorità giudiziaria emittente non ha presentato la richiesta entro i termini utili,
5. quando il mandato di cattura europeo è spiccato per l'attuazione di condanne a pene detentive nei confronti di un cittadino della repubblica della Lituania o di uno straniero che è stato giudicato *in absentia*, senza aver avuto informazioni sul luogo e l'orario del dibattimento, il cittadino della repubblica della Lituania o lo straniero sarà consegnato al Paese emittente il mandato di cattura europeo solo se, questi garantirà il riesame del caso e emetterà la sentenza alla presenza dell'accusato qualora questi lo dovesse richiedere;
6. quando il mandato di cattura europeo è emesso per un atto criminale per cui le leggi dello stato emittente prevedono l'ergastolo, il cittadino

della Repubblica della Lituania o lo straniero saranno consegnati al paese emittente solo se le sue leggi prevedono la possibilità di domandare la libertà dalla pena o la sua riduzione dopo un periodo non inferiore a 20 anni.

7. se il mandato di cattura europeo è stato emesso per procedimenti penali, il cittadino o il residente permanente della Repubblica della Lituania possono essere consegnati a condizione che dopo che il tribunale avrà emesso la sentenza nel paese emittente il mandato di cattura europeo, se la persona o l'ufficio del Procuratore Generale della Repubblica della Lituania lo richiedano, la persona sarà trasferita nella Repubblica Lituana per scontare la condanna a pena detentiva.

II. IL CODICE DI PROCEDURA PENALE DELLA REPUBBLICA DELLA LITUANIA

Articolo 1. Scopo della Procedura Penale.

1. La procedura Penale ha come obiettivo, nella difesa dei diritti e delle libertà dell'uomo e del cittadino, il riscontro puntuale e attento delle azioni criminali e la corretta applicazione della legge per assicurare ad ogni persona che abbia commesso un reato una pena giusta e per far sì che nessuna persona innocente sia condannata.
2. Le norme di procedura penale sono in armonia con le disposizioni degli strumenti legali dell'Unione Europea, indicati nell'Allegato al Codice di Procedura Penale della Repubblica della Lituania.

Articolo 17. Il mandato di cattura europeo.

1. Il mandato d'arresto europeo è la decisione dell'autorità giudiziaria del Paese Membro dell'Unione Europea, in vista dell'arresto o della consegna della persona ricercata da un altro Paese membro ai fini di condurre un procedimento penale o dare esecuzione ad una condanna a pena detentiva, che rispetti i requisiti di forma e contenuto previsti nel paragrafo 1 dell'Articolo 8 della decisione Quadro del Consiglio del 13 giugno 2002 "sul Mandato di cattura europeo e le procedure di consegna tra i Paesi membri".
2. se il testo è garantito ed è possibile identificare la firma, la decisione menzionata nel paragrafo 1, trasmessa via facsimile o altri sistemi

elettronici, e l'integrità e l'autenticità dell'informazione trasmessa è garantita, questa sarà ritenuta equivalente al mandato di cattura europeo.

Articolo 51. Presenza obbligatoria dell'avvocato difensore

1. La presenza dell'avvocato difensore è obbligatoria quando:
(...)

8. è stata esaminata l'extradizione o la consegna della persona al Tribunale Penale Internazionale o ai sensi del mandato di arresto europeo;
2. nei casi non previsti dal paragrafo 1 di questo Articolo, l'avvocato difensore deve essere presente, qualora l'accusato lo richieda, durante l'esaminazione del caso.
3. il funzionario delle indagini preliminari, l'accusa o il tribunale devono avere il diritto di decidere se la partecipazione dell'avvocato difensore sia necessaria, anche nei casi in cui ritengono che i diritti e gli interessi legali della persona sospettata o accusata non sarebbero protetti senza assistenza legale.
4. nei casi elencati qui sopra, quando il sospettato, l'accusato o il condannato o altre persona, seguendo le sue istruzioni o i suoi ordini

non abbiano nominato un difensore per la difesa, il funzionario delle indagini preliminari, l'accusa o il tribunale devono nominarlo...

Articolo 69. Emissione del mandato d'arresto europeo per la consegna della persona alla Repubblica della Lituania.

1. se il procedimento penale è già iniziato nei confronti di un cittadino della repubblica della Lituania o nei confronti di un'altra persona nella repubblica della Lituania, l'Ufficio del Procuratore Generale allo scopo di intercettare tale persona e avendo ricevuto la sentenza del tribunale, prepara il mandato d'arresto europeo e invia la richiesta all'autorità competente del Paese Membro dell'Unione Europea per la consegna della persona indicata nel mandato di cattura europeo.
2. se il cittadino della repubblica della lituania o un'altra persona è stata condannata alla detenzione dalla sentenza del tribunale entrata in vigore, ma la persona si è resa irreperibile per scontare la pena in un Paese membro dell'Unione Europea, il Ministro della Giustizia emette il mandato di cattura europeo e lo indirizza all'autorità giudiziaria competente di quel Paese membro.
3. l'ordine di emissione del mandato di cattura europeo e l'ordine alla consegna della persona ai sensi di tale mandato deve essere disciplinata dal Procuratore Generale e dal Ministero della giustizia della Repubblica della Lituania.

Articolo 70. Limiti alla responsabilità penale della persona estradata o consegnata da uno stato estero.

1. Una persona estradata o consegnata da uno stato estero non può essere detenuta, giudicata o condannata nella Repubblica lituana per un atto criminale che è stato commesso prima della sua estradizione o consegna, tranne che per i seguenti casi:
 - 1) quando lo stato straniero che ha consegnato la persona da il proprio consenso;
 - 2) quando la persona ha avuto la possibilità di lasciare il territorio della Repubblica della Lituania e non lo ha fatto entro 45 giorni o altro periodo specificato nell'accordo internazionale di cui la repubblica della Lituania fa parte, o è rientrato nel territorio della Repubblica della Lituania dopo essere andato via;
 - 3) quando la persona prima della sua consegna ai sensi del mandato di cattura europeo ha dato il proprio consenso ad essere giudicata per atti criminali commessi prima della sua consegna;
 - 4) quando la persona consegnata ai sensi del mandato di cattura europeo da il proprio consenso scritto ad essere giudicata per atti criminali commessi prima della sua consegna;
 - 5) quando la persona è stata consegnata ai sensi del mandato di cattura europeo e l'atto criminale che ha commesso prima della sua

consegna non è punibili con pene che riguardano la privazione della libertà, o i procedimenti penali non possono dare origine all'attuazione della detenzione (fermo di polizia) secondo la Legge della Repubblica della Lituania;

- 6) quando ci sono ulteriori eccezioni ai sensi dell'accordo internazionale di cui la Lituania fa parte.
2. la persona estradata o consegnata dallo stato estero può essere nuovamente estradata o consegnata ad un paese terzo per l'atto criminale, per cui è stato estradato o consegnato, o per un altro atto criminale che è stato compiuto precedentemente la sua consegna o estradizione, solo nei casi previsti dai punti 1-4 e 6 del paragrafo 1.
3. se necessario, l'Ufficio del procuratore Generale si rivolge allo stato che ha estradato o consegnato la persona per ottenere il consenso di cui al paragrafo 1 (1).
4. se la persona consegnata ai sensi del mandato di cattura europeo da il proprio consenso scritto al suo procedimento penale per altri atti criminali commessi prima della sua consegna, l'accusa che ha condotto le indagini preliminari deve indirizzare al giudice per le indagini preliminari la richiesta. Il giudice delle indagini preliminari a sua volta terrà un'udienza entro 10 giorni e la persona consegnata ai sensi del mandato di cattura europeo, il suo avvocato legale e l'accusa devono essere presenti all'udienza. Durante l'udienza si deve assicurare se la persona concorda ad essere giudicata per i fatti penali per cui è stato consegnato ai sensi del mandato di cattura europeo e se

la persona è responsabile delle conseguenze legali di tale consenso. Avendo accertato che la persona dà il proprio consenso ad essere giudicato per tali fatti e che è consapevole delle conseguenze legali che scaturiscono da tale consenso, il giudice per le indagini preliminari adotta una misura riguardante il procedimento penale della persona per gli atti penali, per cui non è stato consegnato ai sensi del mandato di cattura europeo.

5. se la persona consegnata ai sensi del mandato di cattura europeo dà il proprio consenso alla sua riestradizione o consegna ad un terzo stato per i fatti compiuti prima della sua consegna, deve essere estradato (consegnato) allo stato terzo secondo le procedure definite nell'Articolo 75 di tale Codice.

Articolo 71. Consegna delle persone ai sensi del mandato di cattura europeo.

1. Il cittadino della Repubblica della Lituania o lo straniero che è sospettato di aver commesso un atto criminale o non ha scontato una pena che prevedeva la privazione della libertà nel paese emittente il mandato di cattura europeo, deve essere consegnato a quel paese facendo riferimento ai motivi sanciti nell'Articolo 9 del Codice Penale della Repubblica della Lituania;

2. la persona deve essere consegnata al paese emittente il mandato di cattura europeo secondo le procedure sancite negli Articoli dal 72-77 del presente Codice. Se la persona ha dato il proprio consenso ad essere consegnata al Paese emittente il mandato di cattura europeo, la decisione sulla sua consegna deve essere presa non più tardi di 10 giorni a partire dalla data del recepimento del consenso in forma scritta. In altri casi la decisione sulla consegna deve essere presa non più tardi di un periodo di 60 giorni dal giorno della detenzione della persona;
3. in casi eccezionali, i termini previsti dal paragrafo 2 di tale Articolo possono essere prolungati a 30 giorni, tuttavia all'istituzione richiedente del paese emittente il mandato di cattura europeo devono essere immediatamente notificate le ragioni di quanto sopra. Se in casi speciali non è ancora possibile rispettare il termine, Eurojust deve essere informato sulle ragioni del ritardo.
4. se il mandato di cattura europeo è stato spiccato nei confronti di una persona che gode di immunità nei confronti della giurisdizione penale o quando l'autorità competente non dà il permesso al suo procedimento penale, nei casi in cui tale consenso è richiesto, le scadenze menzionate nei paragrafi 2 e 3 avranno inizio solo quando è stata revocata l'immunità alla persona o quando è stato dato il consenso a procedere penalmente contro di lui. L'Ufficio del Procuratore Generale deve rivolgersi all'autorità competente della

repubblica della Lituania a ricevere tale permesso o a revocare l'immunità.

5. la persona deve essere consegnata al paese emittente il mandato di cattura europeo solo per i procedimenti penali di atti criminali per l'attuazione di una sentenza menzionati nel mandati di cattura europeo. Se lo stato emittente presenta una richiesta per il procedimento penale o per l'esecuzione di una sentenza per fatti criminali, per cui il mandato di cattura europeo non può essere emesso, la richiesta deve essere consegnata insieme al mandato di cattura europeo. Il tribunale esaminerà il caso della consegna della persona considerando se il mandato di cattura europeo può accordare il rilascio della persona anche per quegli atti criminali anche se proibito dalle leggi penali della Repubblica della lituania;
6. Se dopo che la repubblica della Lituania ha consegnato una persona ai sensi del mandato di cattura europeo e un stato straniero presenti una richiesta per procedere penalmente contro tale persona o per attuare la sentenza inflitta per atti criminali per cui la persona non è stata consegnata o estradata al terzo stato, la richiesta deve essere esaminata e deve ottenere il consenso dell'Ufficio del Procuratore Generale della Repubblica della Lituania. Questi può indicandone le ragioni, non concordare con il procedimento penale della persona o con l'attuazione della sentenza imposta per atti criminali per cui il mandato di cattura europeo non è stato emesso o con la consegna della persona ad un altro Paese membro se ve ne siano le basi (o) le

condizioni per la non esecuzione del mandato di cattura europeo come previsto dall'Articolo 9 del Codice Penale della Repubblica della Lituania. Il consenso al rilascio ad un Paese terzo (non Paese Membro), della persona consegnata ad paese straniero ai sensi del mandato di cattura europeo può essere emesso in conformità con l'accordo internazionale di cui la Repubblica della Lituania fa parte o con altri leggi legali. L'Ufficio del Procuratore Generale deve dare il proprio consenso o deve obiettare al procedimento penale della persona, all'esecuzione della sentenza inflitta, alla consegna o all'extradizione della persona ad un paese terzo entro 20 giorni dopo il recepimento della richiesta. Il consenso dell'Ufficio del Procuratore Generale a procedere penalmente contro la persona, consegnata allo stato emittente il mandato di cattura europeo o il consenso all'attuazione della sentenza imposta per atti criminali per cui la persona stessa non è stata consegnata ai sensi del mandato di cattura europeo, per quanto riguarda l'extradizione o la consegna della persona ad un terzo stato deve essere approvata da un giudice del Tribunale Regionale di Vilnius entro 10 giorni.

7. dalla richiesta dello stato che ha emesso il mandato di cattura europeo, l'ufficio del Procuratore Generale deve assicurare il sequestro e la consegna allo stato richiedente delle proprietà necessarie in quanto prove o quelle che la persona ha acquisito come risultato del proprio reato. Se tale proprietà deve essere confiscata o deve ritornare al suo legittimo proprietario secondo la legge della

repubblica della Lituania, l'Ufficio del procuratore Generale può solo temporaneamente consegnare tale proprietà allo stato richiedente, per il tempo necessario ai fini del procedimento penale nello stato emittente il mandato di cattura europeo.

Articolo 72. misure provvisorie per le persone nei confronti delle quali è stata richiesta l'estradizione dalla repubblica della Lituania o la consegna al tribunale Penale Internazionale.

1. le persone per le quali è stata richiesta l'estradizione dalla Repubblica della Lituania o la consegna al tribunale Penale Internazionale o la consegna ai sensi del mandato di cattura europeo, devono essere detenute per i motivi previsti dall'accordo internazionale di cui la Repubblica della Lituania fa parte e per quelli previsti in tale Codice.
2. la procedura inerente l'imposizione della detenzione per le persone nei confronti delle quali è stata richiesta l'estradizione o la consegna al tribunale Penale Internazionale o la consegna ai sensi del mandato di cattura europeo, e l'appello contro tale decisione, sono stabilite in tale Codice.
3. la durata della detenzione per le persone nei confronti delle quali è stata richiesta l'estradizione o la consegna al tribunale Penale Internazionale o la consegna ai sensi del mandato di cattura europeo,

deve essere stabilita dagli accordi internazionali di cui la repubblica della Lituania fa parte e da questo Codice.

4. le altre misure provvisorie stabilite da tale Codice possono essere applicate nei confronti delle persone di cui si richiede ai sensi del mandato di cattura europeo la consegna al Tribunale Penale Internazionale, se tale misure sono sufficienti a prevenire la fuga della persona.

Articolo 73. Procedura d'extradizione (consegna) delle persone dalla Repubblica della Lituania.

1. nei casi previsti da o in accordo con l'accordo internazionale della repubblica della Lituania o con il mandato di cattura europeo, l'accusa dell'Ufficio del Procuratore Generale della repubblica della Lituania deve richiedere al tribunale Regionale di Vilnius istanza per l'extradizione della persona dalla Repubblica della Lituania o per la sua consegna al Tribunale Penale Internazionale o ai sensi del mandato di cattura europeo.
2. entro sette giorni il giudice del Tribunale regionale di Vilnius deve tenere un'udienza in cui la partecipazione della persona estradabile (o consegnabile), quella del suo avvocato difensore e dell'accusa è obbligatoria. L'udienza deve essere registrata.
3. Se il giudice del tribunale Regionale di Vilnius decide di confermare la richiesta dell'accusa, deve presentare un ordina per estradare la

persona dalla Repubblica della Lituania o per la sua consegna al Tribunale Penale Internazionale o per la sua consegna ai sensi del mandato di cattura europeo, e se il giudice decide di non sostenere la richiesta dell'accusa, egli adotterà un ordinanza per non estradare la persona dalla Repubblica della Lituania, per non consegnarla al Tribunale Penale Internazionale e per non consegnarla ai sensi del mandato di cattura europeo. Se la persona nei confronti della quale è stata rifiutata l'estradizione dalla Repubblica della Lituania o la sua consegna al Tribunale Penale Internazionale o la sua consegna ai sensi del mandato di cattura europeo, si trova in carcere il giudice deve risolvere la questione delle misure provvisorie mentre presenta l'ordine di rifiuto ad estradare la persona dalla Repubblica della Lituania o di consegnarla al Tribunale Penale Internazionale o di consegnarla ai sensi del mandato di cattura europeo. La decisione inerente il rifiuto alla consegna della persona ai sensi del mandato di cattura europeo deve essere motivata.

4. nei casi in cui le informazioni presentate siano insufficienti a prendere una decisione sull'estradizione della persona dalla Repubblica della Lituania o sulla sua consegna al Tribunale Penale Internazionale o sulla sua consegna ai sensi del mandato di cattura europeo, il giudice del Tribunale Regionale di Vilnius autorizza l'Ufficio del procuratore Generale a rivolgere la richiesta di maggiori informazioni aggiuntive all'istituzione richiedente.

5. quando ci sono diverse richieste per l'extradizione di una persona dalla repubblica della Lituania o per la sua consegna al Tribunale Penale Internazionale o per la sua consegna ai sensi del mandato di cattura europeo, Il tribunale Regionale di Vilnius deve prendere una decisione ai sensi delle regole seguenti:
- 1) la richiesta per la consegna al Tribunale Penale Internazionale prevale sulle altre;
 - 2) la richiesta a procedere penalmente prevale sulla richiesta di attuare la pena inflitta da una sentenza;
 - 3) nei casi restanti, il tribunale deve tenere in considerazione tutte le circostanze più importanti per l'extradizione (consegna) della persona, segnatamente quelle riguardanti la natura e la gravità del fatto criminale commesso, il luogo dove si è commesso tale fatto e le date del recepimento delle rispettive richieste per l'extradizione (consegna) della persona. Nei casi previsti dalle leggi, il tribunale deve prendere in considerazione le consultazioni delle istituzioni per il procedimento penale internazionale (incluso Eurojust).

Articolo 74. L'appello contro la decisione.

1. La persona o il suo avvocato difensore, che presenti obiezione alla decisione di estradare la persona della repubblica della Lituania o la sua consegna al Tribunale Penale Internazionale o la sua consegna ai sensi del mandato di cattura europeo, e l'accusa che obietta l'ordine di non estradare la persona dalla Repubblica della Lituania o di consegnarla al tribunale Penale Internazionale o di consegnarla ai sensi del mandato di cattura europeo, devono essere autorizzati a presentare appello alla Corte d'Appello della Lituania entro i 7 giorni successivi l'adozione della decisione.
2. il giudice della Corte d'Appello della Lituania deve esaminare l'appello entro 14 giorni da quando glielo hanno presentato. Per esaminare l'appello, il giudice può tenere un'udienza a cui la persona estradabile e il suo avvocato difensore possono partecipare. Il giudice della Corte d'Appello può decidere di riformare l'ordine del Tribunale regionale o di confermarlo.
3. La decisione del giudice della corte d'Appello della Lituania è definitiva e non è soggetta all'appello in cassazione.
4. L'appello all'ordine del giudice del tribunale Regionale sospende l'applicazione della decisione.

Articolo 75. Procedura semplificata d'extradizione (consegna) dalla repubblica della Lituania.

1. nei casi previsti dall'accordo internazionale di cui fa parte la repubblica della Lituania o se è stato emesso il mandato di cattura europeo, può essere applicata la procedura semplificata d'extradizione (consegna) della persona dalla Repubblica della Lituania.
2. la procedura semplificata d'extradizione (consegna) della persona dalla Repubblica della Lituania, può essere applicata solo se soggetta a consenso scritto della persona da estradare e nel caso dell'extradizione ci deve essere anche l'approvazione dell'Ufficio del procuratore Generale. Qualora la persona è richiesta perché è stato spiccato un mandato di cattura europeo, la persona può acconsentire in forma scritta alla consegna per altri fatti criminali nei confronti dei quali non è stato spiccato nessun mandato di cattura europeo. Dopo aver ricevuto il consenso scritto l'accusa dell'ufficio del Procuratore Generale può presentare istanza al tribunale Regionale di Vilnius per l'extradizione (consegna) della persona.
3. Il giudice deve tenere un'udienza entro 3 giorni, a tale udienza devono essere presenti la persona da estradare, il suo avvocato difensore e l'accusa. Durante l'udienza il giudice si deve accertare se la persona da estradare acconsente volontariamente e se è consapevole delle conseguenze legali dell'extradizione (consegna) dalla repubblica della Lituania. In caso di estradizione il giudice si accerta anche se

l'Ufficio del Procuratore Generale approvi la procedura semplificata di estradizione. L'udienza deve essere registrata.

4. Dopo che il giudice ha determinato che la persona estradata ha dato volontariamente il proprio consenso ed è consapevole delle conseguenze dell'extradizione (consegna) e - nei casi di estradizione - che l'Ufficio del Procuratore Generale ha approvato la procedura semplificata di estradizione - il giudice deve presentare la decisione per estradare (consegnare) la persona. Se la persona da estradare (consegnare) rinuncia al proprio consenso, il giudice deve prendere una decisione per applicare la procedura d'extradizione (consegna) prevista dall'Articolo 73 di tale Codice.

Articolo 76. Procedura di consegna della persona ricercata nei confronti della quale c'è una reale decisione per la sua estradizione o consegna al tribunale Penale Internazionale o per la sua consegna ai sensi del mandato di cattura europeo.

1. la procedura e le condizioni per la consegna di una persona, contro cui è stata presa una reale decisione per la sua estradizione dalla repubblica della Lituania o per la sua consegna al tribunale Penale Internazionale o per la sua consegna ai sensi del mandato di cattura europeo, all'istituzione di uno stato straniero o al Tribunale Penale Internazionale deve essere stabilito dagli accordi internazionali di cui la repubblica della Lituania fa parte.

2. la persona nei confronti della quale è stata presa una effettiva decisione di consegna ai sensi del mandato di cattura europeo, deve essere consegnata al paese emittente il mandato di cattura europeo entro 10 giorni. Nel caso di circostanze imprevedibili, durante le quali la consegna diventa impossibile, l'istituzione competente dello stato straniero e l'Ufficio del Procuratore Generale della repubblica della Lituania devono decidere un'altra data per la consegna. In questo caso la persona deve essere consegnata entro 10 giorni da quando si è decisa la data.
3. in casi eccezionali quando sussistono buoni motivi per credere che la consegna della persona possa causare danno alla sua vita o alla sua salute o quando sussistano altre importanti ragioni umanitarie, la consegna della persona all'altro paese in conformità al mandato di cattura europeo, può essere posticipata. Quando le cause che hanno determinato il ritardo cessano di esistere, l'istituzione competente dello stato straniero e l'Ufficio del procuratore generale della repubblica della Lituania, devono fissare un'altra data. In questi casi la persona deve essere consegnata entro 10 giorni da quando si è decisa la data.
4. la consegna della persona ai sensi del mandato di cattura europeo non può essere posticipata fino a quando il procedimento penale iniziato nei confronti della persona nella repubblica della Lituania non sia terminato o fino a quando la pena inflitta nella repubblica della Lituania non viene scontata. Tuttavia, la persona può essere ceduta

temporaneamente all'altro stato per lo svolgimento degli atti procedurali ai sensi della procedura stabilita nell'Articolo 77 del presente Codice.

5. se la persona non è stata consegnata durante il periodo previsto dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, le misure provvisorie inflitte nei suoi confronti devono essere ritirate.

Articolo 77. Trasferimento temporaneo della persona arrestata o condannata in un altro stato o al Tribunale Penale Internazionale per lo svolgimento degli atti procedurali.

1. nei casi previsti da e secondo la procedura stabilita dall'accordo internazionale di cui la repubblica della Lituania è parte, la persona arrestata o condannata può essere temporaneamente trasferita in un altro stato o al Tribunale Penale Internazionale per lo svolgimento degli atti procedurali.
2. la decisione sul trasferimento temporaneo della persona arrestata o condannata e le condizioni di tale trasferimento sono prese dall'Ufficio del Procuratore Generale.

Articolo 77 1. Transito del detenuto sul territorio della Repubblica della Lituania.

1. il transito della persona detenuta sul territorio della repubblica Lituana deve essere consentito solo da e con l'approvazione del Ministro della Giustizia o dall'Ufficio del Procuratore Generale della repubblica della Lituania.
2. il transito della persona detenuta sul territorio della repubblica Lituana è vietato nei casi seguenti:
 - a. se il detenuto è un cittadino della repubblica della Lituania e gli accordi internazionali di cui la Lituania è parte o altre leggi non consentano l'extradizione (consegna) dei cittadini della Repubblica della Lituania a quello stato.
 - b. Se il detenuto è un cittadino della Repubblica della Lituania e deve transitare in uno stato terzo ai fini dell'esecuzione della pena a detenzione, e la richiesta della Repubblica Lituana o della persona per l'esecuzione della pena nella Repubblica della Lituania, è stata rifiutata
 - c. In altri casi previsti dagli accordi internazionali di cui la Repubblica della Lituania è parte.
3. Il transito di un cittadino della Repubblica di Lituania ai fini del perseguimento in uno Stato terzo può essere sottoposto alla condizione che la persona, a seguito di condanna, venga restituita alla Lituania per scontare la pena detentiva, se lo desidera.

Articolo 122. Basi e condizioni per l'applicazione della detenzione.

(...)

5. Uno dei pilastri per la detenzione deve essere la richiesta ad estradare la persona o alla sua consegna al Tribunale Penale Internazionale o per la sua consegna ai sensi del mandato di cattura europeo, così come la richiesta dello stato straniero per l'arresto provvisorio della persona ricercata fino a quando non è presentata la richiesta all'extradizione della persona ai sensi del mandato di cattura europeo.

Articolo 437. notifica ed esecuzione della sentenza emessa in assenza dell'accusato.

1. la sentenza adottata dopo l'esaminazione del caso in assenza dell'accusato deve essere presentata all'avvocato difensore di tale

persona. Dopo che la sentenza è stata presentata all'avvocato difensore inizia a decorrere il tempo per la sua entrata in vigore.

2. la sentenza consegnata e che ha cominciato ad avere effetto prima dell'arresto della persona condannata o della sua consegna o estradizione ai sensi del mandato di cattura europeo deve essere eseguita solo nella misura in cui può essere eseguita in assenza della persona condannata.